



Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 e c. 5 del D. lgs. 117/2017

## **STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AIUTO ALIMENTARE "Sergio Monopoli" ODV"**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

1. È costituita, nel rispetto del codice civile e conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata "Associazione per la lotta alle malattie cardiovascolari e aiuto alimentare "Sergio Monopoli" ODV" in sigla "A.L.MA.C. ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto e opera prevalentemente nella Provincia di Trento. Eventuali variazioni dell'indirizzo civico della sede, purché all'interno del Comune di Rovereto, non comportano modifica statutaria e possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente a favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i), u) e w) dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

### **ART. 3 – SCOPI E FINALITA'**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari in associazioni territoriali attraverso l'interscambio culturale e la formazione in settori specifici;
- elaborare, promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici, alla lotta alla morte improvvisa;
- coordinare le associazioni aderenti e le loro attività svolte territorialmente, attivare iniziative e protocolli comuni;

- favorire la nascita di ODV locali e la formazione di coordinamenti territoriali, con il compito di rappresentanza dei pazienti con gli enti territoriali preposti;
- favorire la diffusione mediatica, in particolare attraverso il proprio sito web, delle proprie attività ed iniziative;
- favorire alleanze e collaborazioni con enti ed organizzazioni istituzionali, associazioni scientifiche, aziende sia pubbliche che private, altre associazioni sia nazionali che estere finalizzate a progetti affini di formazione e/o ricerca;
- promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
- promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione intende svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) Realizzare la prevenzione a 360° ad iniziare dall'età scolare;
- b) Migliorare le cure delle malattie cardiovascolari;
- c) Promuovere la ricerca e l'aggiornamento;
- d) Lottare contro la morte improvvisa;
- e) Promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nei reparti di cardiologia per fornire sostegno morale agli ammalati ed ai loro familiari;
- f) Organizzare attività ricreative e culturali per soci e non soci;
- g) Organizzare corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare e corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore per personale non sanitario;
- h) Sostenere, con aiuti alimentari, i nuclei familiari che vengono a trovarsi in difficoltà economica e/o sanitaria per situazioni contingenti;
- i) Sensibilizzare in ambito locale sulle problematiche relative alle persone svantaggiate ed accompagnarle nel percorso nell'uscire dalla situazione temporanea di difficoltà economica attraverso il collegamento e la collaborazione con Enti e associazioni che perseguono finalità di promozione sociale e di benessere familiare per il superamento della condizione di povertà e la riappropriazione di dignità personale;
- j) Sostenere le persone in disagio psicologico ed accompagnarle nel recupero dei rapporti interpersonali;
- k) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- m) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- n) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- o) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
- p) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- q) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.



3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **ART. 4 – ASSOCIATI**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato/a al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori di qualsiasi natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. È comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.
6. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. L'interessato può proporre appello avverso il diniego alla prima Assemblea ordinaria utile.
7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. La qualifica di associato è mantenuta con il pagamento della quota annuale.
9. Gli associati hanno il diritto di:
- esercitare il diritto di voto in assemblea, se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
  - controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
  - consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo.
10. Gli associati hanno il dovere di:
- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  - versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
  - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
11. La qualifica di associato si perde per:
- decesso;



- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dallo scadere del periodo di esercizio in cui è comunicato;
- mancato pagamento della quota sociale per 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni. Fintanto che la prima Assemblea ordinaria utile non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

12. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 5 – SOCI ONORARI, SOSTENITORI, EMERITI**

1. Acquisiscono la qualifica di soci onorari le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell'ambito cardiologico e/o sociale; deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
2. Acquisiscono la qualifica di soci sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura: deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono dispensati dal pagamento della quota associativa annua.
3. Sono soci emeriti i soci ordinari che abbiano superato gli ottanta anni di età o che dichiarino che le loro condizioni di salute non consentono loro di partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione.
4. Le categorie di soci menzionate nel presente articolo hanno gli stessi diritti e doveri descritti nel precedente articolo 4.

#### **ART. 6 – VOLONTARIATO**

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, compresi tutti i membri degli organi sociali, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto dei limiti di legge.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### **ART. 7 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono i seguenti e sono liberamente eleggibili:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;



- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;

## ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano e deliberante.
2. Hanno diritto di votare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale, e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri effettivi del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica/telematica, pubblicata sul sito internet dell'Associazione, a mezzo stampa, newsletter – bollettino sociale, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
8. L'assemblea può essere svolta mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
10. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario e sempre che l'Assemblea non si svolga in videoconferenza o in modalità mista.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano e il loro numero è escluso dal quorum.
14. L'Assemblea ordinaria:



- elegge e revoca tra gli associati e i membri rappresentanti delle associazioni i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale bilancio preventivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora nominato.

15. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

16. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

**ART. 9 – ASSEMBLEE TERRITORIALI**

1. L'Associazione può istituire sezioni territoriali, le quali raggruppano gli associati persone fisiche per unità omogenee, con riferimento alle strutture ospedaliere in appresso indicate e le cui aree di pertinenza sono individuate nei Comuni dalle stesse strutture servite: Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine, Borgo Valsugana, Tione, Trento, Rovereto, Arco.
2. Quando l'assemblea è chiamata ad eleggere i membri del Consiglio direttivo, l'assemblea generale dei soci è preceduta dalle singole assemblee di sezione. Tali assemblee eleggono un consigliere ciascuna.

**ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto, fra gli associati, in parte dall'Assemblea ordinaria e in parte dalle Assemblee di sezione territoriali, qualora costituite, ed è composto da un numero dispari di membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina su proposta del Consiglio Direttivo uscente. Le modalità di gestione delle assemblee di sezione territoriale sono le medesime applicate nell'assemblea ordinaria dei soci.
2. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Qualora per dimissioni o altro, un membro del Consiglio Direttivo dovesse cessare dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti. In caso di esaurimento o assenza di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri cessati.
4. In caso di assenza senza giustificato motivo per tre sedute il consigliere viene dichiarato decaduto e viene sostituito come previsto dal precedente paragrafo.



5. Il Consiglio Direttivo: promuove ed organizza ogni attività dell'Associazione, amministra il patrimonio, propone all'Assemblea la quota annuale di partecipazione, delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci, delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, effettua tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo, fra i componenti, nomina a maggioranza dei presenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Responsabile Organizzativo ed il Tesoriere.

Al Tesoriere sarà affidato il servizio di esazione e di cassa. Lo stesso cura l'attività finanziaria dell'Associazione sotto la direzione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo conferisce ad un suo componente o ad un socio dell'Associazione la funzione di responsabile e di referente delle attività di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla gestione dell'Aiuto Alimentare, attività che rimane sotto la diretta responsabilità ed organizzazione del nominato chiamato a rispondere al Consiglio Direttivo.

7. Tutte le cariche sociali nonché le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. Agli amministratori potranno essere rimborsate le spese incontrate per ragioni del lavoro d'ufficio. Per particolari meriti acquisiti nell'attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà proporre un Presidente onorario che può presenziare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e dirige l'attività dell'Associazione.

9. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente. In caso di assenza e di impedimento di entrambi le funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età.

## **ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;  
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.



8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ART. 12 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio dell'ente è costituito dalle quote di iscrizione dei soci, da donazioni, eredità, legati, sussidi, contributi e quant'altro pervenuto all'Associazione per i suoi scopi.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

## ART. 13 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## ART. 14 – PERIODO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento al D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

**LIQUIDAZIONE**

REGISTRATO Addi **1 GIU 2022**

di N. **498** Serie **3**

creata da bollo e registro ai sensi  
dell'art.82 c3 e 5 del D.Lgs. 117/17

CATASTO  
di cui L. **TRASCRI.**

IL DIRETTORE  
Funzionario  
**Monica Turato**

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento  
Ufficio territoriale di Rovereto



ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  
E AIUTO ALIMENTARE "Sergio Monopoli" O.D.V. in sigla A.L.MA.C. O.D.V.  
Via Savioli, 10 – Rovereto TN  
Partita IVA/Codice Fiscale 94009860225



**Verbale di Assemblea straordinaria del 18 maggio 2022.**

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 17.30, presso la sede A.L.MA.C. ODV di Trento, Via Sighele, 5, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

- 1) modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle prescrizioni di cui alla comunicazione pervenuta all'ente dalla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, dott. Marco Zeni, il quale, constatato che sono presenti n. 17 soci aventi diritto al voto su n. 297 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi e per gli effetti del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni), che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine entro cui le O.D.V. gli ETS possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Chiama a fungere da segretario la signora Renza Delaiti.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Disertori Marcello, Frigo Carlo, Cossali Mario, Tosi Luigino, Delaiti Renza, Gardumi Fulvio, Demattè Fabio, Zeni Marco, Chiasera Sabina, Masetto Marilisa, Odorizzi Tiziano, Zanoni Danilo, Dalfovo Giancarlo.

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio dei Revisori: dott.ssa Tatiana Potrich e Remo Berti.

Assenti giustificati: dott. Pietro Monti, Maurizio Pasquazzo e Mauro Devilli.

- 1) modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle prescrizioni di cui alla comunicazione pervenuta all'ente dalla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore**

Il Presidente Marco Zeni informa i soci che, l'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, con PEC di data 21 aprile 2022 prot. Nr. 275554, ha evidenziato che lo statuto dell'ALMAC ODV non è del tutto in linea con la normativa vigente e la necessità di adeguarlo alla normativa del RUNTS e di dare prova dell'avvenuta regolarizzazione entro 60 giorni.

L'adeguamento statutario è stato seguito dal Consigliere Fabio Demattè, dalla dott.ssa Tatiana Potrich e dai consulenti del CSV Trentino.

Passa quindi, la parola al Consigliere Fabio Demattè, che espone in modo dettagliato tutte le modifiche apportate allo statuto affinché rispondesse sia a quanto eccepito dal competente ufficio della PAT che alla normativa del RUNTS.

Il Presidente Marco Zeni ringrazia tutti per l'ottimo lavoro svolto, in brevissimo tempo, chiede ai soci presenti se hanno domande o chiarimenti.

Constatato che nessuno prende la parola, pone ai voti lo statuto allegato e parte integrante del presente verbale, con il quale, tra l'altro, si ripristina la denominazione di ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AIUTO ALIMENTARE "Sergio Monopoli" O.D.V. in sigla A.L.MA.C. O.D.V..

L'Assemblea straordinaria approva all'unanimità

Il Presidente constatato che non ci sono altri punti posti all'ordine del giorno e che nessun socio prende la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 18.10.

La Segreteria

*Renza Delaiti*

Il Presidente

*dr. Marco Zeni*

